

Giovedì 10 aprile 2003

ALLEGATO VII

ELENCO DEI TENSIOATTIVI PROIBITI
O SOGGETTI A LIMITAZIONI **ANCHE** IN
APPLICAZIONE DI ALTRI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Il seguente elenco di detergenti tensioattivi ⁽¹⁾ comprende i tensioattivi coperti dal presente regolamento che sono proibiti o limitati da altri strumenti legislativi comunitari, in particolare **le sostanze e preparati di cui ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE:**

Denominazione nella nomenclatura IUPAC	applicazione della legislazione	numero Einecs o Elincs	numero e denominazione CAS	Limitazioni

L'EINECS è l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

Elincs si riferisce all'elenco di nuove sostanze ai sensi della direttiva 92/32/CEE.

⁽¹⁾ L'elenco può fare riferimento, se del caso, all'applicazione di accordi o disposizioni di organizzazioni internazionali.

ALLEGATO VIII

ETICHETTATURA E SCHEDA TECNICA DEGLI INGREDIENTI

A. Indicazione del contenuto

Come prescritto dall'articolo 11, *paragrafo 3*, le seguenti disposizioni in materia di etichettatura si applicano al confezionamento di detergenti destinati alla vendita al pubblico generale.

Le seguenti percentuali in termini di peso:

- inferiore al 5 %,
- uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,
- uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,
- 30 % ed oltre,

vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti in appresso qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

- **tensioattivi totali,**
- **altri chelanti,**
- **ossidanti,**
- **ingredienti ammorbidenti dei tessuti,**
- **antiridepositanti dello sporco,**

Giovedì 10 aprile 2003

- *attivatori degli ossidanti,*
- *protettori dei colori,*
- *altri solventi,*
- *altri sequestranti di durezza,*

vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti in appresso, qualora presenti, indipendentemente dalla concentrazione:

- *EDTA,*
- *fosfati,*
- *fenoli.*

Nel caso di altre componenti, non vengono applicate né le percentuali di cui sopra né la soglia di concentrazione dello 0,2 %. Le seguenti classi di componenti, qualora presenti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione:

- *enzimi,*
- *disinfettanti,*
- *conservanti,*
- *profumi,*
- *sbiancanti ottici.*

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE.

Qualora presenti, le fragranze riportate nell'elenco di ingredienti aromatici allergizzanti stabilito dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari *destinati ai consumatori* con parere SCCNFP/0017/98 ⁽¹⁾, vengono elencate utilizzando la nomenclatura stabilita da tale **comitato**.

Entro il ...⁽²⁾ il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori esprime un parere in merito alla necessità, fondata su conoscenze scientifiche, di stabilire un limite di concentrazione per l'elencazione di tali fragranze. Sulla base di tale parere la Commissione, se necessario, presenta una proposta che fissa un limite di concentrazione.

Per detergenti destinati ad usi industriali, e non disponibili al pubblico generale, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti.

L'elenco completo delle sostanze aggiunte al detergente deve essere reso facilmente accessibile ai consumatori e dev'essere pubblicato dal fabbricante su siti web appropriati, messo a disposizione mediante numero verde telefonico e, su richiesta, inviato per iscritto entro tempi ragionevoli. A tal fine la Commissione adotta, entro il ...⁽³⁾, una nomenclatura comune degli ingredienti destinati ai detergenti.

L'indirizzo del sito web, il numero di telefono e l'indirizzo postale del servizio informazioni devono essere indicati sull'imballaggio primario.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scfp/out98_en.html.

⁽²⁾ Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽³⁾ Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 10 aprile 2003

B. Informazioni di dosaggio

Come prescritto dall'articolo 11, *paragrafo 4*, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detersivi vendute al pubblico generale. L'imballaggio dei detersivi venduti al pubblico generale per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

- Quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici per bucato e per le specifiche classi di durezza dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli.
- **Per i detersivi normali**, numero dei normali carichi di lavatrice di indumenti in condizioni **di sporco normale, e, per i detersivi per tessuti delicati, numero dei normali carichi di lavatrice di indumenti in condizioni di poco sporco** che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO_3/l .
- La capacità di ogni misurino fornito deve essere indicata in millilitri o grammi.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, *del 10 giugno 1999*, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato⁽¹⁾. Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante o dall'importatore come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

C. Scheda degli ingredienti

Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti della scheda informativa di cui all'articolo 9, *paragrafo 3*.

La scheda deve riportare il nome del detersivo e quello del fabbricante.

Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso, e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

- uguale o superiore al 10 %,
- uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,
- uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
- inferiore allo 0,1 %.

Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC⁽²⁾, il numero CAS, e, se disponibile, la denominazione INCI⁽³⁾, nonché la denominazione della farmacopea europea.

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2003/200/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25).

⁽²⁾ International Union of Pure and Applied Chemistry.

⁽³⁾ International Nomenclature Cosmetic Ingredient.